

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	123
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	137

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>)	126
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnechchi, C. 728 Gnechchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnechchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	128
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche. Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnechchi e C. 3002 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	150

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il deputato Lorenzo Dellai è tornato a far parte della Commissione. A nome della

Commissione, gli formula un cordiale augurio di buon lavoro.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono state presentate novantuno pro-

poste emendative riferite al testo del decreto-legge. (vedi allegato 1).

Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso », determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Fa presente, poi, che nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel

dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come « l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione ». La Corte ha quindi precisato che « se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ».

Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato « la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni

esclusivamente procedurali ». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data 26 giugno 2013, ha precisato che « ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa ». Qualora, invece, « la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge ».

Segnala che, in tale contesto, la presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

gli emendamenti Ciprini 1.13, Triepiedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03, i quali dettano norme volte a disciplinare aspetti di carattere ordinamentale della fruizione dei musei e dei luoghi della cultura non

strettamente attinenti agli interventi contenuti nel decreto;

l'emendamento Simonetti 1.30, che interviene in materia di esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti;

l'emendamento Simonetti 1.31, che istituisce un premio di produttività per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici di trasporto, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche;

gli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e Pizzolante 1.79, nonché gli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.08, che recano disposizioni di carattere generale in materia di diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non strettamente attinenti all'intervento contenuto nel decreto-legge, riferito esclusivamente alla fruizione del patrimonio culturale;

l'emendamento Rizzetto 1.80, in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle istituzioni culturali aventi forma di fondazione;

l'emendamento Rizzetto 1.81, volto ad escludere l'applicazione di norme di contenimento delle spese a soggetti operanti nel settore dei beni culturali e dello spettacolo;

l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.05, che interviene sulla materia dei requisiti dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'emendamento Cominardi 1.9 deve ritenersi inammissibile ai sensi del parere della giunta per il Regolamento del 7 marzo 2002 in quanto, subordinando l'entrata in vigore del decreto a un parere preventivo della Corte costituzionale, configura una forma di sindacato preventivo di costituzionalità non previsto nel nostro ordinamento costituzionale.

Con riferimento all'emendamento Simonetti 1.27, segnala che si tratta di

modifica che potrebbe essere valutata nell'ambito delle correzioni di forma, non avendo portata innovativa.

Segnala, inoltre, che l'emendamento Chimienti 2.1 sembra fare riferimento a un procedimento non previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della dichiarazione di inammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.

C. 3272 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VII e IX, che avrà luogo nella seduta di domani. Rileva che, qualora le Commissioni di merito concludano l'esame delle proposte emendative, nel corso della seduta di domani si darà conto anche di eventuali modifiche introdotte dalle Commissioni di merito.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, facendo una rapida esposizione dei contenuti del disegno di legge, che si compone di cinque articoli, segnala che l'articolo 1 si compone di un solo comma, formulato in termini di novella all'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che modifica in primo luogo la procedura di definizione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, rafforzando il ruolo del Consiglio dei Ministri. Si modifica, inoltre, la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio (nazionale, regionali e delle province autonome), prevedendo che il rinnovo abbia luogo ogni cinque anni, in luogo dei tre previsti attualmente. La disposizione introduce inoltre nell'articolo novellato alcune disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 112 del 2004, sull'articolazione territoriale della RAI e sulla convenzione tra la società e la provincia autonoma di Bolzano, apportandovi talune modifiche.

Segnala che l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, che abroga talune disposizioni superate dalle nuove previsioni, riforma l'assetto della *governance* societaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa introducendo la figura dell'amministratore delegato, che sostituisce la figura del direttore generale, riducendo il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da nove a sette, modificando le modalità di designazione degli stessi e sopprimendo alcune competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In relazione a tali modifiche, si prevede che la RAI provveda all'adeguamento del proprio statuto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Rileva che l'articolo 3 si riferisce, invece, all'attività gestionale della RAI e concerne la responsabilità civile dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società, gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti, i

contratti conclusi dalla stessa RAI, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato a dirigenti non dipendenti.

Osserva che l'articolo 4 prevede al comma 1 le abrogazioni necessarie in relazione alle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2, mentre ai commi 2, 3 e 4 delega il Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo di modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sulla base dei criteri direttivi individuati a suo tempo dalla legge n. 112 del 2004 e di criteri direttivi indicati dal comma 2.

Sottolinea che l'articolo 5 contiene le disposizioni transitorie, prevedendo in particolare che le norme sulla composizione e sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI si applichino a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della legge e che, in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI sino al primo rinnovo del consiglio successivo alla data di entrata in vigore della legge, si applichino le disposizioni previste a legislazione vigente. In fase di prima applicazione, al direttore generale della RAI si applicheranno, infine, le disposizioni riferite all'amministratore delegato.

Osservato preliminarmente che il provvedimento incide in modo marginale sulle materie rientranti tra le competenze della Commissione, segnala che, nell'ambito della riscrittura dell'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, operata dall'articolo 2, comma 1, la lettera e), si prevede che uno dei sette componenti del consiglio di amministrazione della RAI sia designato, attraverso elezione, dall'assemblea dei dipendenti RAI, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con modalità che garantiscano trasparenza e rappresentatività. Al fine di attuare tale

disposizione, si prevede che, almeno sessanta giorni prima della nomina, il consiglio di amministrazione uscente debba organizzare la procedura di voto e pubblicarla nel sito *internet* della RAI. La procedura deve consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza anche attraverso *internet*, o la rete *intranet* aziendale, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, e deve prevedere l'accesso alla candidatura dei soli soggetti in possesso dei requisiti fissati, in generale, per i membri del consiglio di amministrazione della società. Le candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

Sottolinea che, sempre nell'ambito della medesima riscrittura assume rilievo, ancorché in modo indiretto, anche la previsione del nuovo comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, ai sensi del quale l'amministratore delegato provvede, tra l'altro, all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale, nonché definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiesti, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità. L'amministratore delegato è inoltre tenuto a proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza

e la comunicazione aziendale, che prevede, tra l'altro, informazioni sui *curricula* e sui compensi lordi percepiti dai dirigenti, nonché i criteri per le assegnazioni di lavori e forniture.

Ricorda che, ai sensi del nuovo articolo 49-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005, introdotto dall'articolo 3, comma 1, il comma 2 dispone che l'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza non artistica concernenti in particolare gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae*, dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali, nonché i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. Si tratta di una disciplina analoga a quella prevista, per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Osserva che, ai sensi del nuovo articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 177 del 2005, nello statuto della RAI sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, fermo restando il possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze at-

tinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi conferiti cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.

Nel complesso, alla luce del contenuto del provvedimento, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole. Si riserva di valutare, in ogni caso, le modifiche che verranno introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nonché eventuali osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavia, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che lo scorso 6 ottobre è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 3290 Polverini, recante disposizioni in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza in ambito familiare. Poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Renata POLVERINI (FI-PdL), *relatrice*, con riferimento alla sua proposta di legge Atto Camera n. 3290, testé abbinata, osserva che essa, al pari delle altre proposte di legge in esame, reca una serie di disposizioni volte a riconoscere ai lavoratori la libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare, come esplicitato dall'articolo 1. Rileva che l'articolo 2 prevede la possibilità di accedere al pensionamento flessibile per i lavoratori con anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e con un'età anagrafica minima di 62 anni, purché l'importo dell'assegno pensionistico sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, sulla base della tabella allegata alla proposta di legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi. La riduzione e la maggiorazione annua ammontano al 2 per cento e sono previste specifiche correzioni in presenza di requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla proposta stessa. Restano ferme le disposizioni relative al pensionamento degli addetti a lavorazioni usuranti. Fa presente che il successivo articolo 3 riconosce benefici previdenziali, in termini di anticipo dell'accesso al pensionamento e di riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, ai lavoratori che svolgano lavori di cura e assistenza a familiari gravemente disabili. Segnala che

l'articolo 4 prevede per le lavoratrici madri o, in loro totale assenza, per i lavoratori padri l'anticipo dell'accesso al trattamento pensionistico di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni. Rileva, infine, che l'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'adozione di misure sui giochi *on line*, sulle lotterie istantanee e sugli apparecchi e dispositivi di gioco tali da determinare entrate in misura corrispondente agli oneri derivanti dalla proposta di legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gneccchi e C. 3002 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, nella seduta dello scorso 1° ottobre, era stato richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di trasmettere una relazione tecnica sul nuovo testo unificato, entro il termine di dieci giorni, al fine di acquisire una quantificazione puntuale sui suoi oneri e verificare le necessarie coperture finanziarie, anche per permettere alla relatrice o al Governo medesimo di presentare proposte emendative in relazione ai contenuti della medesima relazione. A tale proposito, dà conto di una lettera a lui indirizzata del Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

in cui si precisa che il ritardo nell'invio della relazione tecnica è da ascrivere ai pressanti impegni delle amministrazioni coinvolte nella redazione del disegno di legge di stabilità per il 2016. Lo scrivente, in ogni caso, si impegna a dare seguito alla richiesta della Commissione non appena il disegno di legge di stabilità sarà presentato al Parlamento.

Osserva, infine, che i parlamentari spesso non sono messi in grado di svolgere al meglio il loro compito di legislatori perché i dati tecnici, che dovrebbero essere alla base delle loro proposte di legge, sono contraddittori o non sono forniti con tempestività. Sollecita pertanto la trasmissione della relazione con la massima sollecitudine, invitando il sottosegretario Bobba a farsi tramite della richiesta.

Marialuisa GNECCHI (PD) si dichiara delusa per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica che rischia di rendere superato il testo unificato attualmente all'esame della Commissione. Ricorda che lo scorso 7 agosto si è tenuto in Commissione un incontro tecnico con i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Ragioneria generale dello Stato e dell'INPS, nel corso del quale sono state esaminate le tabelle recanti la stima dei risparmi relativi ai provvedimenti di salvaguardia già approvati, trasmesse al Parlamento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione, pertanto, pensava di essere in possesso di tutti i dati necessari per l'approvazione del testo unificato con il procedimento in sede legislativa già in settembre. Successivamente, i risparmi stimati sono stati giudicati dalla Ragioneria generale dello Stato non utilizzabili, ma, nel corso dell'audizione dello scorso 24 settembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, ha precisato che, in realtà, tali somme costituiscono residui passivi iscritti nello stato di previsione del suo Ministero e, pertanto, possono essere ancora utilizzati a copertura di un nuovo provvedimento di salvaguardia. La conferenza di servizi, che dovrebbe certificare l'esistenza e l'ammontare dei risparmi uti-

lizzabili, non si è però conclusa, rendendo impossibile alla Commissione procedere all'approvazione del testo unificato. L'unica strada percorribile a questo punto rimane l'inserimento della « settima salvaguardia » nel disegno di legge di stabilità, ma si tratta di una soluzione che non ritiene ottimale e che potrebbe riguardare una platea di soggetti più ristretta di quella considerata dal testo unificato della Commissione, che si basava sull'ammontare dei risparmi che risultavano esistere alla data dell'incontro tecnico del 7 agosto scorso. Segnala, inoltre, che vi sono alcuni interventi che possono essere adottati senza necessariamente fare ricorso alla prossima legge di stabilità. Ricorda, in primo luogo, che è stata approvata una risoluzione, con il parere favorevole del Governo, che chiede l'attivazione immediata dei cosiddetti « vasi comunicanti ». Il ricorso a tale meccanismo non richiede, infatti, l'approvazione di una norma di legge ma, come si è già fatto in passato, semplicemente un atto amministrativo, operando una compensazione tra le « salvaguardie » già approvate, rideterminando platee di potenziali beneficiari che si sono rivelate sovradimensionate. La possibilità di interventi correttivi di natura non legislativa è stata già percorsa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, Elsa Fornero, che ottenne dall'INPS, con la circolare n. 16 del 2013, la correzione di quanto disposto dalla precedente circolare n. 35 del 2012, riportando da 20 a 15 anni di anzianità contributiva il requisito minimo per particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi per accedere al pensionamento di vecchiaia, sulla base delle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 503 del 1992. Sulla base di tale precedente, a suo avviso, è possibile, con una nuova circolare, correggere, senza previsione di ulteriori oneri, quanto previsto dalle circolari n. 35 e 37 del 2012 dell'INPS a proposito del termine di maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato sulla base di « opzione donna », cioè scegliendo la liquidazione del trattamento pensionistico se-

condo il sistema contributivo. Su tale punto, nell'incontro tecnico dello scorso 7 agosto, concordavano anche i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i rappresentanti dell'INPS. A suo avviso inoltre, sarebbe possibile correggere, sempre ricorrendo a una apposita circolare dell'INPS, l'interpretazione data al comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per permettere alle donne nate nel 1952 di accedere al pensionamento di vecchiaia già nel corso del 2016. Mentre, infatti, la disposizione richiede che tali lavoratrici abbiano un'età anagrafica non inferiore a sessantaquattro anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data abbiano conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni, una successiva circolare dell'INPS ha aggiunto l'ulteriore requisito dello stato di occupazione alla data del 28 dicembre 2011.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, ribadisce la necessità che il Governo si attivi al fine di trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato delle proposte in esame per permettere alla Commissione di procedere nei propri lavori.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che il silenzio del Governo è più eloquente di tanti fatti e di tante parole. Diversi precedenti in materia lo inducono a pensare che, in realtà, il Governo voglia ostacolare il lavoro della Commissione sulle proposte in esame. Stigmatizza poi il comportamento della collega Di Salvo che, in una recente trasmissione televisiva, ha affermato che la prossima legge di stabilità provvederà alla salvaguardia di 49.000 lavoratori cosiddetti « esodati ». È sbagliato, a suo avviso, illudere i lavoratori e, sul punto, ritiene necessario che si faccia finalmente chiarezza e si individuino obiettivi precisi. Al contrario, a suo parere, gli obiettivi in materia pensionistica sono tanti, ma i fatti rimangono pochi. Si as-

socia quindi ai colleghi che hanno sollecitato il Governo a trasmettere al più presto la relazione tecnica sul testo unificato.

Roberto SIMONETTI (LNA) si associa alla richiesta al Governo di un sollecito invio della relazione tecnica e si dichiara d'accordo con la collega Gneccchi sulla possibilità di operare interventi significativi anche in via amministrativa.

Titti DI SALVO, con riferimento a quanto affermato dal collega Tripiedi, ricorda di essersi limitata a riportare la platea di potenziali soggetti da salvaguardare stimata dall'INPS. Sottolinea che, invece, il testo unificato proposto dalla Commissione limita tale platea a 26.000 soggetti, tenendo conto delle risorse che risultavano disponibili sulla base della documentazione a disposizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, augurandosi che corrisponda a verità l'intenzione del Governo di salvaguardare 49.000 soggetti, reputa ormai improcrastinabile mettere fine alle attuali incertezze sul numero effettivo di lavoratori potenzialmente interessati.

Renata POLVERINI (FI-PdL) osserva che, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha definitivamente escluso la possibilità di introdurre nella prossima legge di stabilità norme per la flessibilità di accesso al pensionamento. Alla luce di ciò, si augura che sia approvata almeno la « settimana salvaguardia », al termine di una vera e propria battaglia per la tutela degli « esodati » durata per tutta l'attuale legislatura.

Cesare DAMIANO, *presidente*, puntualizza che si tratta di una battaglia iniziata già nella scorsa legislatura. In ogni caso, ricorda che, sulla base delle notizie in suo possesso, nella prossima legge di stabilità dovrebbero essere previste norme relative sia alla « settimana salvaguardia » sia ad « opzione donna ».

Il sottosegretario Luigi BOBBA, dichiarandosi dispiaciuto per il ritardo nella trasmissione della relazione tecnica, conferma che il Governo sta perseguendo gli obiettivi testé indicati dal presidente Damiano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che sono pervenuti il parere favorevole della Commissione bilancio, con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, volta a prevedere l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali e il parere favorevole con una condizione e un'osservazione del Comitato per la legislazione. Nella condizione si richiede di precisare meglio precisare la portata applicativa della modifica alla legge n. 146 del 1990, al fine di chiarire se essa si estenda anche ai musei e ai luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, mentre nell'osservazione si segnala l'opportunità di riformulare la norma sostituendo il riferimento ivi contenuto ai « musei » con quello, più appropriato, agli « istituti della cultura ».

Con riferimento alle richieste di riesame delle valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte emendative, a seguito di un nuovo esame, ritiene che possano considerarsi ammissibili gli emendamenti Ciprini 1.13, Tripiedi 1.14 e Luigi Gallo 1.15, nonché l'articolo aggiuntivo Ciprini 1.03,

in quanto essi si pongono in correlazione, ancorché non immediata, con il riconoscimento della qualifica dei musei e dei luoghi della cultura come servizi pubblici essenziali.

Conferma, invece, l'inammissibilità degli emendamenti Polverini 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, nonché degli articoli aggiuntivi Chimienti 1.04, 1.06, 1.07 e Ciprini 1.05 e 1.08, in quanto l'oggetto del provvedimento deve identificarsi nell'inquadramento dell'apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura nei servizi pubblici essenziali ai quali si applica la disciplina in materia di sciopero di cui alla legge n. 146 del 1990, non potendosi ritenere strettamente attinente a tale oggetto la riforma della disciplina generale di cui alla legge n. 146 del 1990. Ribadisce, inoltre, l'inammissibilità dell'emendamento Cominardi 1.9, in quanto le modalità di accesso alla Corte costituzionale sono stabilite con norme di rango costituzionale.

Avverte inoltre che in conformità alla lettera circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, l'emendamento Simonetti 1.27, in quanto recante modifiche meramente formali non sarà posto in votazione, ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Con riferimento agli emendamenti Polverini da 1.33 a 1.41 e Polverini da 1.42 a 1.57, ricorda che ai sensi dell'articolo 85, comma 8, primo periodo, del Regolamento, qualora siano stati presentati ad uno stesso testo emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi che si differenzino esclusivamente per una variazione a scalare di cifre, date o espressioni graduate (cosiddetti emendamenti « a scalare »), il Presidente della Commissione pone in votazione l'emendamento più lontano dal testo originario, un determinato numero di emendamenti intermedi, nonché quello più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. In attuazione di tale disposizione si porrà, quindi,

in votazione l'emendamento più lontano dal testo, un emendamento intermedio e l'emendamento più vicino al testo.

Segnala, infine, che l'emendamento Chimienti 2.1 è stato ritirato dai presentatori.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sulle proposte emendative Di Salvo 01.01, Damiano 1.20, Manzi 1.82. Rileva che sugli emendamenti Antimo Cesaro 1.18, Polverini 1.61 e Malisani 1.17 il parere favorevole è condizionato a una loro riformulazione in termini corrispondenti al contenuto dell'emendamento Manzi 1.82. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1.01. Con riferimento alle altre proposte emendative, formula un invito al ritiro, precisando che, altrimenti, il parere deve intendersi contrario.

Il ministro Dario FRANCESCHINI esprime parere conforme alla relatrice, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice. Nel segnalare che intende cogliere l'occasione per fornire alcune precisazioni alle osservazioni formulate da alcuni deputati nella seduta di ieri, fa presente che dai dati in suo possesso, risulta che la competente Soprintendenza ha comunicato lo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo in data 17 settembre. Tuttavia l'impossibilità di conoscere il numero dei partecipanti a tale assemblea, dal momento che si tratta, di un dato conoscibile solo quando l'assemblea è in corso, non ha consentito di comunicare quali luoghi della cultura sarebbero stati chiusi al pubblico, al fine di limitare il più possibile il disservizio.

Gianna MALISANI (PD) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.17.

Renata POLVERINI (FI-PdL) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 1.61.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo premissivo Di Salvo 01.01 (*vedi allegato 2*) e respinge l'emendamento Airaudo 1.22.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.2, si dichiara rammaricata e sconcertata dalle parole del Ministro Franceschini in quanto esse dimostrano che il decreto-legge è stato emanato per reazione allo svolgimento dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo. Si tratta, pertanto, di una misura punitiva per tali lavoratori, che, peraltro, non percepivano da nove mesi il compenso per il lavoro straordinario svolto. Altre ragioni, quali ad esempio lo sblocco del contratto nel settore o la carenza di personale, avrebbero dovuto sollecitare l'adozione di un provvedimento organico, di tenore assai diverso rispetto a quello presentato. Osserva, peraltro, che il decreto-legge non centra il proprio obiettivo, che si sarebbe potuto raggiungere attraverso la strada della concertazione tra le parti sociali.

Monica GREGORI (Misto) si dichiara contraria al decreto-legge che presenta una forte connotazione antisindacale, ideologica e strumentale. A suo avviso, si è colto un pretesto per dare un ulteriore colpo al mondo del lavoro che, a quanto pare, non è più al centro dell'attenzione del Partito Democratico. Invoca coerenza da coloro che affermano l'importanza della cultura: la scelta di subordinare le Soprintendenze alle prefetture, il blocco dei contratti e il taglio delle risorse per il settore sono provvedimenti in contraddizione con l'asserito interesse per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Il decreto-legge è l'ennesimo provvedimento che incide negativamente sui diritti dei lavoratori, garantiti dalla Costituzione, proseguendo l'opera già compiuta dal *Jobs Act*. Auspicando che si provveda a rimuovere le cause dei disagi dei lavoratori e a non colpire le manifestazioni di tale disagio, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.24, di cui è firmataria, e preannuncia che condurrà in Assemblea la sua battaglia.

Tiziana CIPRINI (M5S), richiamandosi alle considerazioni già da lei formulate nel corso della discussione sulle linee generali,

richiede il ritiro del decreto-legge e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciprini 1.1, Chimienti 1.2, Airaudo 1.23, Fassina 1.24 e Polverini 1.25.

Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.11, chiede al Ministro Franceschini se gli è mai capitato di dovere prestare lavoro straordinario senza essere pagato e sottolinea che il lavoratore deve avere la possibilità di manifestare il suo disagio e di fare valere i suoi diritti. A suo avviso, per valorizzare il nostro patrimonio artistico non serve un decreto-legge come quello in discussione, ma sarebbe necessario rendere i servizi di gestione dei luoghi della cultura maggiormente efficaci ed efficienti, evitando in tal modo anche il prodursi dei disagi come quelli che hanno portato i lavoratori del Colosseo a tenere un'assemblea sindacale.

Il ministro Dario FRANCESCHINI ricorda che, essendo ministro, il suo datore di lavoro è il popolo italiano e che per il suo lavoro non percepisce alcun tipo di indennità, come stabilito dal Governo Letta. Ricorda pertanto che, essendo deputato, percepisce unicamente l'indennità parlamentare, al pari del deputato Cominardi. Tornando ai fatti, ricorda che la Soprintendenza aveva inviato alle organizzazioni sindacali, in data 17 settembre, la comunicazione che il pagamento degli emolumenti arretrati avrebbe avuto luogo il lunedì successivo al giorno dello svolgimento dell'assemblea. Pertanto, l'assemblea sindacale si è svolta quando già i lavoratori del Colosseo erano a conoscenza del prossimo pagamento di tali arretrati.

La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 1.11.

Silvia CHIMIANTI (M5S), ricordando quanto affermato in audizione dal presidente della Commissione di garanzia del-

l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Roberto Alesse, chiede al Ministro se davvero è convinto che il decreto-legge rimuoverà le cause che hanno portato alla protesta dei lavoratori del Colosseo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tripiedi 1.3, Cominardi 1.4 e Simonetti 1.26.

Silvia CHIMIANTI (M5S), riferendosi all'emendamento Damiano 1.20, dichiara di apprezzare l'impegno del presidente Damiano a meglio precisare nel testo del decreto-legge che l'apertura al pubblico dei luoghi della cultura, in caso di sciopero, dovrà essere regolamentata, ma ricorda che lo stesso Ministro Franceschini, nella seduta di ieri, ha evidenziato che la specificazione non sarebbe necessaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che una maggiore precisione del dettato normativo rafforzi le capacità di confronto delle parti nello sforzo di contemperare l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori con il diritto degli utenti di accedere, seppure parzialmente, ai luoghi della cultura. A suo avviso, inoltre, la regolamentazione implicherà anche la necessità di affrontare altri nodi, in primo luogo quello della carenza degli organici. Si dichiara fiducioso che le parti sociali e il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sapranno trovare la soluzione migliore. A suo avviso, infine, l'atteggiamento favorevole del Governo nei confronti della proposta modificativa della Commissione è l'ulteriore dimostrazione dell'apertura al dialogo dell'Esecutivo.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 1.20.

Cesare DAMIANO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Antimo Cesaro 1.18 e 1.19: si intende vi abbiano rinunciato. Ricorda che le onorevoli Malisani e Polverini hanno accettato di riformulare i loro emenda-

menti 1.17 e 1.61, nei termini proposti dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Manzi 1.82, Polverini 1.61 (*Nuova formulazione*) e Malisani 1.17 (*Nuova formulazione*) e respinge gli emendamenti Simonetti 1.28, Polverini 1.32.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che dall'emendamento Polverini 1.33 all'emendamento Polverini 1.41 e dall'emendamento Polverini 1.42 all'emendamento Polverini 1.57 le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, pone in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina ed eventualmente un numero di emendamenti intermedi. Qualora gli emendamenti risultino respinti, si intendono respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti, saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie porrà in votazione i due emendamenti all'inizio e alla fine della serie, nonché l'emendamento mediano.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Polverini 1.33, 1.37 e 1.41, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.42, 1.46 e 1.57, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie. Respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Polverini 1.58, 1.59 e 1.60.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Simonetti 1.27 non sarà posto in votazione ma sarà preso in considerazione ai soli fini del coordinamento formale del testo.

Davide BARUFFI (PD), riferendosi al suo emendamento 1.21, chiede alla rela-

trice di chiarire le ragioni del suo parere contrario, anche per capire se l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 possa risolvere il problema alla base del suo emendamento.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, conferma che, con l'approvazione dell'emendamento Damiano 1.20 e conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2004, l'autonomia degli enti locali rimane salvaguardata, come si proponeva l'emendamento Baruffi 1.21. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro di tale emendamento.

Davide BARUFFI (PD), accogliendo l'invito al ritiro formulato dalla relatrice, sottolinea che il suo emendamento era volto a esplicitare la necessità di giungere a una apertura regolamentata dei luoghi della cultura nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali. Dal momento che è compito del legislatore evitare di approvare norme invasive delle sfere di autonomia dei diversi livelli di governo, a suo avviso, l'esplicitazione contenuta nel suo emendamento avrebbe evitato il prodursi di inutili problemi. Confida, tuttavia, che in sede di applicazione del decreto-legge siano garantite le prerogative degli enti territoriali.

Il ministro Dario FRANCESCHINI rileva che il settore dei beni culturali, con il decreto-legge in esame, si aggiunge a un elenco di settori, come la sanità o i trasporti, che presentano le medesime problematiche sottolineate dall'onorevole Baruffi. Si tratta pertanto di questioni già affrontate e già risolte secondo modalità che saranno applicate anche al settore dei beni culturali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto del ritiro dell'emendamento Baruffi 1.21.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sui suoi emendamenti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8, sottolinea che le proposte emendative intendono circostanziare in modo preciso

i termini della regolamentazione dell'apertura dei musei e dei luoghi della cultura in caso di sciopero.

La Commissione, respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Chimienti 1.16, 1.6, 1.7, 1.5 e 1.8.

Tiziana CIPRINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.13, osserva che, a suo avviso, l'inserimento del settore dei beni culturali tra i servizi pubblici essenziali dovrebbe comportare l'adozione di interventi di largo respiro, come il monitoraggio della qualità dei servizi resi. Ciò appare tanto più importante se si pensa che tali servizi sono spesso erogati, in regime di appalto o di subappalto, da soggetti terzi, pagati dai contribuenti, e se si considera lo stato di abbandono dei siti del nostro patrimonio culturale.

Titti DI SALVO (PD) osserva che, a suo avviso, il problema sollevato dalla collega Ciprini è risolto dall'approvazione del suo articolo premissivo 01.01, che prevede l'inserimento della cultura nei livelli essenziali delle prestazioni.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Ciprini 1.13, Luigi Gallo 1.15 e Tripiedi 1.14.

Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.29, segnala la necessità che l'attuazione del decreto-legge avvenga senza procedere al reclutamento di nuovo personale, anche se ciò appare difficile. Annuncia che voterà a

favore del decreto-legge in quanto ne condivide l'intento, lamentando comunque che la sua portata sia inficiata dall'evidente legame con l'episodio dell'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1.29.

Silvia CHIMIANTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Simone Valente 1.12, osserva che sarebbe auspicabile limitare l'applicabilità delle norme sulla precettazione ai dipendenti del settore dei beni culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Simone Valente 1.12 e approva l'articolo aggiuntivo della relatrice 1.01.

Gessica ROSTELLATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 1.02.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 1.03.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, fa presente che il testo risultante dalle proposte approvate sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani in cui avrà luogo la votazione del mandato alla relatrice.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL TESTO
DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

01. 01. Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gnechi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Ventricelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 22. Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi.

Sopprimerlo.

*** 1. 2.** Chimienti, Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Sopprimerlo.

*** 1. 23.** Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimerlo.

*** 1. 24.** Fassina, Gregori.

Sopprimerlo.

*** 1. 25.** Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; con le seguenti: paesaggistiche.

1. 11. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell'astensione ad altra data.

- 1. 3.** Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: «, aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di sciopero economico – politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento.

- 1. 4.** Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura *con le seguenti:* l'apertura al pubblico e il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali.

- 1. 26.** Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: al pubblico *aggiungere la seguente:* regolamentata.

- 1. 20.** Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

Al comma 1, sostituire la parola: musei *con la seguente:* istituti e *aggiungere, in fine, le parole:* pubblici e privati aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale.

- 1. 19.** Antimo Cesaro, Palladino.

Al comma 1, sostituire la parola: musei *con la seguente:* istituti.

- 1. 18.** Antimo Cesaro, Palladino.

Al comma 1, dopo le parole: musei e *aggiungere le seguenti:* altri istituti e *e dopo le parole* di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:*, comma 3,.

- 1. 82.** Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura *aggiungere le seguenti:* per la fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.

- 1. 28.** Simonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.

- 1. 32.** Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi dieci siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

- 1. 33.** Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi quindici siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

- 1. 34.** Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi venti siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 35. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi venticinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 36. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi trenta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 37. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi trentacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 38. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi quaranta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 39. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i

primi quarantacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 40. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* che risultino tra i primi cinquanta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.

1. 41. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cento dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 42. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di novanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 43. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ottanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 44. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifi-

cazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di settanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 45. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di sessanta dipendenti a tempo piene o equivalenti.

1. 46. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cinquanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 47. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quarantacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 48. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quaranta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 49. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui air articolo 101 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trentacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 50. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trenta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 51. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventotto dipendenti a tempo pieni o equivalenti.

1. 52. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventisei dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 53. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti*: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venticinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 54. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventiquattro dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 55. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventidue dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 56. Polverini.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *con le seguenti:* limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venti dipendenti a tempo pieno o equivalenti.

1. 57. Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* , comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.

1. 58. Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* comma 2, lettere a), d), e) ed f), limitatamente ai siti proprietà pubblica.

1. 59. Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 *aggiungere le seguenti:* comma 2, lettere a), d), e) ed f).

1. 60. Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *inserire le seguenti:* recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

1. 27. Simonetti.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* limitatamente ai siti di proprietà pubblica.

1. 61. Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* limitatamente a quelli appartenenti a soggetti pubblici.

1. 17. Malisani, Bossa.

Al comma 1, dopo le parole: 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* previa intesa sede di Conferenza unificata dell'ambito specifico di applicazione.

1. 21. Baruffi, Damiano, Gneccchi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate.

1. 16. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Triepiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.

- 1. 6.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

- 1. 7.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: n. 42, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti*: in ogni caso lo sciopero costituisce un diritto di libertà, il cui esercizio non può essere limitato né può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento.

- 1. 5.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri

attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori.

- 1. 8.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:

a) le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;

b) i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;

c) le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;

d) la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;

e) la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;

f) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;

g) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;

h) l'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;

i) l'alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali.

1. 13. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori;

1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:

a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;

b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;

c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgi-

mento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;

d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario.

1. 15. Luigi Gallo, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Vacca, D'Uva.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.

1. 14. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sottoposte, per la loro entrata in vigore, al parere della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

1. 9. Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'apertura di cui al precedente comma deve essere garantita con il per-

sonale preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

1. 29. Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

1. 12. Simone Valente, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 non possono comandare il lavoratore, negando l'adesione all'astensione, se la prestazione indispensabile può essere garantita dai colleghi non aderenti mediante sostituzione »;

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « e al comma 2-bis. ».

1. 63. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo dopo le parole: « Le amministrazioni e le imprese erogatrici

dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, » sono aggiunte le seguenti: « anche attraverso affissione nei luoghi di lavoro, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, sms, posta elettronica, social network, comunicati radio-televisivi »;

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente si applica a tutte le amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi di cui si applica la presente legge ».

1. 62. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis.

1. Quando un servizio di trasporto è svolto in regime di abbonamento, il gestore del servizio deve risarcire l'utente optando per una delle seguenti modalità:

a) prorogare la durata dell'abbonamento per un numero di giorni equivalenti a quelli in cui si sia verificata un'interruzione del servizio per sciopero superiore a tre ore;

b) applicare uno sconto sul rinnovo dell'abbonamento proporzionato al numero di giorni di sciopero superiori alle tre ore verificatisi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo;

c) restituire agli abbonati, alla scadenza dell'abbonamento, la somma equivalente al costo del biglietto giornaliero per ogni giorno di sciopero superiore alle tre ore verificatosi durante il periodo di validità dell'abbonamento medesimo ».

1. 30. Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavora-

tori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 67. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 66. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 65. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavora-

tori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 64. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 può essere adottata per un massimo di due volte nell'arco di un trimestre per settore di applicazione dei servizi pubblici essenziali ».

1. 68. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno sei mesi ».

1. 69. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo dei Contratto collettivo di lavoro per almeno cinque mesi ».

1. 70. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno quattro mesi ».

1. 71. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno tre mesi, anche non consecutivi ».

1. 72. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno due mesi, anche non consecutivi ».

1. 73. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 74. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 75. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge ».

1. 76. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».

1. 77. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Commissione convoca, di norma ogni sei mesi, le Confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e le associazioni sindacali di categoria per una valutazione complessiva delle azioni intraprese dalla Commissione stessa ai sensi del presente articolo».

1. 78. Polverini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i dipendenti delle imprese che svolgono servizi pubblici essenziali di trasporto aereo, marittimo limitatamente al collegamento con le isole, ferroviario o su strada, urbano e extraurbano, nonché per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche, è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell'anno solare e al grado di soddisfazione dell'utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del *customer satisfaction*.

1. 31. Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In occasione di eventi di rilevanza nazionale o internazionale, la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, su segnalazione del Ministro dell'interno o del Prefetto negli altri casi, invita i soggetti proclamanti a differire la data dell'astensione dal lavoro per l'intera durata della manifestazione. Qualora gli eventi di rilevanza nazionale o internazionale abbiano una durata complessiva superiore ai tre giorni, la delibera di invito della Commissione di garanzia sarà limitata alle manifestazioni più rilevanti nell'ambito dell'evento medesimo, come individuate dal Ministro degli interni o dal Prefetto.

1. 79. Pizzolante, Bosco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo.

1. 81. Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi. ».

1. 80. Rizzetto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Clausola di neutralità finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 01. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

1-bis. 1. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture, dotate di autonomia.

1. 03. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Trippedi, Dall'Osso, Lombardi, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. È data facoltà ai lavoratori di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:

a) forme di protesta dei lavoratori che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni;

b) forme di protesta dei lavoratori che prevedano l'interruzione del servizio.

1-ter. Le iniziative di cui al comma 1-bis, lettera a), non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste dal medesimo comma 1. Le iniziative di cui alla lettera b), del comma 1-bis, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo articolo ».

1. 04. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Trippedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. In occasione di grandi eventi di rilievo internazionale, la Commissione di garanzia può disporre la sospensione del diritto di sciopero nei servizi relativi alla fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale.

1. 02. Rostellato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative.

- 1. 05.** Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 13 comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: « che sono tenute » fino a: « valutato idoneo » sono sostituite dalle seguenti: « La delibera per avere valore operativo e vincolante per tutti i soggetti interessati deve essere sottoscritta dalle organizzazioni sindacali rappresentanti almeno il 51 per cento dei lavoratori iscritti o il 60 per cento dei voti riportati nelle elezioni delle RSU. In caso di dissenso, la deliberazione, a richiesta del 15 per cento degli iscritti o del 10 per cento dei voti riportati nelle elezioni della RSU ovvero di quote significative di rappresentanti RSU o di lavoratori da definirsi in sede di contrattazione, deve essere sottoposta a referendum di convalida; in caso di non approvazione, la delibera è nulla.

- 1. 06.** Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « può invitare » fino

alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dispone il differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione. In caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge ».

- 1. 07.** Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 le parole da: « invita » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « applica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

- 1. 08.** Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: per la conversione in legge *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'efficacia delle disposizioni di cui di cui al presente decreto è subordinata al parere della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2. 1.** Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

ALLEGATO 2

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (C. 3315 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. – *(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).* – 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

01. 01. Di Salvo, Coscia, Damiano, Piccoli Nardelli, Gnechi, Albanella, Baruffi, Ghizzoni, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani, Carocci, Ascani, Malpezzi, Sgambato, Manzi, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Ventricelli.

Al comma 1, dopo le parole: al pubblico aggiungere la seguente: regolamentata.

1. 20. Damiano, Gnechi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Bossa, Malisani.

Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo

le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.

*** 1. 82.** Manzi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Piccoli Nardelli, Rampi, Carocci, Malpezzi, Sgambato, Ventricelli, Bossa, Rocchi, Blažina, D'Ottavio, Malisani, Pes.

Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.

*** 1. 61.** *(Nuova formulazione)* Polverini.

Al comma 1, dopo le parole: musei e aggiungere le seguenti: altri istituti e e dopo le parole: di cui all'articolo 101 aggiungere le seguenti, comma 3,.

*** 1. 17.** *(Nuova formulazione)* Malisani, Bossa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – *(Clausola di neutralità finanziaria).* – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 01. La Relatrice.